REGOLAMENTO (CEE) N. 883/79 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione (3) dispone che gli interessati possono farsi consegnare un campione degli oli messi in vendita dagli organismi d'intervento ;

considerando che, per consentire di stabilire la corrispondenza tra l'olio per il quale è fatta l'offerta e l'olio aggiudicato, occorre prevedere la possibilità di procedere al prelievo di un campione supplementare prima della sigillatura della partita aggiudicata ;

considerando che per facilitare l'effettuazione delle operazioni di ritiro degli oli venduti occorre modificare il termine per il ritiro, adeguandolo, segnatamente, in funzione del volume della partita aggiudicata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2960/77 è modificato come appresso :

1. All'articolo 5 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

 « 3. Durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979, il prezzo minimo si intende al netto di imposte e si riferisce a 100 kg d'olio d'oliva, messo in fusti appartenenti all'acquirente, caricato su un veicolo dell'acquirente alla porta del deposito, oppure messo in cisterna dell'acquirente alla porta del deposito stesso ».

2. Il testo dell'articolo 6, secondo comma, è sostituito dal seguente :

 « Il campione è suddiviso in due flaconi etichettati, sigillati in presenza del depositario e dell'interessato o di un suo rappresentante debitamente autorizzato. Uno dei flaconi è consegnato all'interessato, l'altro al depositario ».

3. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente :

 « *Articolo 10*

 L'organismo d'intervento provvede ad informare immediatamente ciascun offerente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del risultato della sua partecipazione alla gara ».

4. All'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma :

 « Prima della sigillatura, l'aggiudicatario può farsi consegnare un campione di detto olio.

 Il campione è suddiviso in due flaconi etichettati, sigillati in presenza del depositario e dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante debitamente autorizzato. Uno dei flaconi è consegnato all'aggiudicatario, l'altro al depositario, ai fini dell'eventuale verifica della corrispondenza tra il prodotto per il quale si è proceduto alla campionatura di cui all'articolo 6 e il prodotto aggiudicato. »

5. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente :

 « *Articolo 12*

 1. Prima di procedere al ritiro dell'olio, l'acquirente è tenuto a versare all'organismo d'intervento l'importo provvisorio del prezzo di vendita.

 L'importo provvisorio è calcolato moltiplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima.

 2. Se l'importo provvisorio non è versato nel termine previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, la vendita è risolta di pieno diritto, senza formalità particolari. In tal caso, il deposito cauzionale di cui all'articolo 8 è incamerato.

 3. In caso di vendita a fini di esportazione, l'acquirente, prima di procedere al ritiro dell'olio, costituisce un deposito cauzionale destinato a garantire che l'esportazione avrà luogo conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 ».

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

6. Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 13*

1. L'acquirente ritira la totalità della partita aggiudicata. Il ritiro può iniziare dal momento in cui è versato l'importo provvisorio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e, in caso di vendita per l'esportazione, quando viene costituito il deposito cauzionale di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Il ritiro deve concludersi, al più tardi, il quarantesimo giorno successivo al ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 10. Tuttavia, se l'interessato è stato dichiarato aggiudicatario per un quantitativo superiore a 1 000 tonnellate, il ritiro deve concludersi, al più tardi, il sessantesimo giorno che segue il ricevimento dell'informazione di cui sopra.

2. Il quantitativo d'olio consegnato all'acquirente può essere differente dal quantitativo per il quale è stata presentata l'offerta, a seconda della quantità effettivamente contenuta nel recipiente all'atto della consegna ».

7. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« *Articolo 14*

1. Una volta ultimato il ritiro dell'olio, l'organismo d'intervento rilascia una fattura per l'importo definitivo del prezzo di vendita. L'importo definitivo è calcolato moltiplicando il quantitativo effettivamente ritirato, previa deduzione del peso d'acqua e d'impurità che superi lo 0,2 % per gli oli d'oliva vergini e lo 0,5 % per gli oli di sanse, per il prezzo offerto per la partita in causa. Il peso d'acqua e d'impurità è determinato mediante analisi di un campione di massa al momento della fornitura ».

8. Il secondo comma dell'articolo 21 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente